

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 11/2018 DEL 15 GIUGNO 2018

DICHIARAZIONE IMU/TASI ENTRO IL 2 LUGLIO 2018

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; quest'anno il 30 giugno cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al 2 luglio.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

I clienti che abbiamo comprato o venduto immobili nel corso del 2017 o abbiano modificato la residenza sono pertanto pregati, se non l'avessero ancora fatto, a comunicare queste circostanze al nostro studio per provvedere a presentare per conto vostro la dichiarazione al Comune.

IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA ENTRATE SULLE DELEGHE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'Agenzia Entrate, con il Provvedimento n. 117689 pubblicato il 13 giugno 2018, ha reso noto le regole per conferire le deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica.

Ciascun contribuente potrà delegare uno o più intermediari a:

- Consultare e acquisire le fatture elettroniche o i loro duplicati informatici
- Registrare l'indirizzo telematico per la ricezione delle e-fatture
- Generare il Qr-code, ovvero il codice a barre che consente di acquisire in automatico le informazioni anagrafiche Iva e l'indirizzo telematico del contribuente.

Il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture permetterà di ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute, le comunicazioni dei prospetti delle liquidazioni periodiche IBA, i dati delle fatture emesse e ricevute, consultare gli elementi di riscontro tra i dati IVA e i dati fattura, indicare al SdI l'indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file, utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale.

La delega agli intermediari abilitati può essere conferita dall'operatore Iva sia attraverso l'utilizzo dei servizi telematici Entratel/Fisconline, sia presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Con le stesse modalità la delega può, in qualsiasi momento, essere revocata. La durata può essere fissata dal delegante per un massimo di 4 anni.

LE NOVITÀ DEL DECRETO ATTUATIVO DEL CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ

È di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il regolamento applicativo del credito d'imposta pubblicità.

Il credito d'imposta, introdotto dalla Manovra correttiva (L. 50/2017), permette ai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e agli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un valore complessivo superiore almeno all'1% di quelli realizzati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, di ottenere un incentivo fiscale.

Il regolamento attuativo è stato firmato ed è in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Per il 2018, i soggetti interessati potranno presentare domanda di ammissione al credito tra il 60° ed il 90° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto, per via telematica sul sito dell'Agenzia entrate.

Per “stessi mezzi di informazione” si dovranno intendere non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo.

Qualora gli investimenti siano effettuati su diversi canali informativi, l’incremento deve essere verificato e calcolato in maniera distinta, considerando i rispettivi incrementi percentuali. Non è tuttavia possibile accedere al credito d’imposta per l’incremento effettuato, ad esempio, sulla stampa, se è diminuito l’investimento sul canale radio televisivo.

Il valore del credito è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. In attesa di ricevere il via libera dalla Commissione europea, anche a micro, piccole e medie imprese e start up innovative il credito sarà riconosciuto provvisoriamente nella misura del 75%.

Sono ammissibili gli investimenti in acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali, locali, anche online, nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

È possibile godere dell’agevolazione anche per gli investimenti incrementali effettuati nel periodo 24 giugno – 31 dicembre 2017, esclusivamente per la pubblicità pubblica sulla stampa, anche online.

Non sono, invece, agevolabili le spese sostenute per televendite, servizi di pronostici giochi, scommesse, servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Il sostenimento delle spese deve essere attestato da soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o da revisori legali.

Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione tramite il modello F24.

Per ottenere il credito i soggetti devono presentare istanza telematica, in una “finestra telematica”, tramite una piattaforma del sito dell’Agenzia entrate e con un determinato modello.

È possibile ottenere informazioni e chiarimenti inviando un’e-mail al Dipartimento all’indirizzo segreteriaicapodie@governo.it

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.